Capta contract e an arresta de sincipales anivas (Capta Arresta Arresta Arresta de SARA) Se anivas de sincipales d



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

# AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 120 del 5.6.2020

Oggetto: Consorzio / X - Sentenza n. X della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari. Incarico al legale di fiducia per la proposizione dell'istanza di sospensione.

### IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L. R. 23.05.2008 n. 6 "Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 13 del 15.12.2008;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 33 del 17.06.2009, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato Regionale per l'Agricoltura prot. n. 13.360/VII.7.5 del 1.7.2009, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa, al Dr. Peppino Oggiano;

Vista la Deliberazione del Consigli dei Delegati n. 18 del 11.12.2019, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020;

#### Premesso che:

- 1) a seguito della rottura di una condotta consortile nel terreno sito in Comune di X con dati catastali X, ricadente nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Nurra, la proprietaria sig.ra X formulava all'Ente richiesta di risarcimento danni;
- 2) con ricorso ex art. 702 bis C.P.C, presentato nanti il Tribunale di Sassari, per conto della sig.ra X, l'Avv. Andrea Mancaleoni chiedeva l'emissione di un'ordinanza provvisoriamente esecutiva che ingiungesse al Consorzio di pagare alla ricorrente € 39.720,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria al momento del saldo, per il danno in argomento;
- 3) con Deliberazione n. 13 del 6.6.2016 il Consiglio di Amministrazione disponeva la costituzione e resistenza in giudizio del Consorzio;
- 4) con Determinazione di Area Amministrativa n. 159 del 23.6.2016 venivano incaricati della difesa del Consorzio gli Avv.ti Giovanni Battista Pinna e Giovanni Antonio Cubeddu, del foro di Sassari;
- 5) con Sentenza n. X il giudice adito respingeva le richieste attoree;

## Considerato che:

- 1. la sig.ra X, tramite l'Avv. Andrea Mancaleoni, appellava la sentenza di cui sopra con atto di citazione del 24.7.2017;
- 2. con Deliberazione del n. 52 del 18.9.2017 il Consiglio di Amministrazione disponeva la costituzione e resistenza del Consorzio nel giudizio d'appello;

3. con Determinazione di Area Amministrativa n. 255 del 27.10.2017 venivano incaricati della difesa del consorzio gli Avv.ti Giovanni Battista Pinna e Giovanni Antonio Cubeddu, del foro di Sassari, nanti il giudice di seconde cure;

Preso atto che la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha emesso la Sentenza n. X (prot. cons. n. 3032 del 16.3.2020), con la quale sono state accolte le richieste di parte attrice;

Considerato che il giudice d'appello non ha tenuto in nessuna considerazione la sproporzione del risarcimento in forma specifica, così come quantificato, rispetto al valore effettivo dell'area interessata dal danno, oltre agli ulteriori motivi di censura della sentenza da impugnare;

Preso atto che:

- 1. con Deliberazione n. 19 del 27.5.2020 il Consiglio di Amministrazione ha disposto di proporre ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. X emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari;
- 2. con Determinazione di Area Amministrativa n. 116 del 29.5.2020 è stato incaricato l'Avv. Giovanni Battista Pinna, del foro di Sassari, patrocinante nanti le Magistrature Superiori, per la proposizione del ricorso e la difesa del Consorzio nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza di cui al punto precedente;

Considerato che la Sentenza n. X della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari è esecutiva e visto l'atto di precetto del 31.5.2020 (prot. cons. n. 4576 del 1.6.2020) col quale l'Avv. Andrea Mancaleoni, ha chiesto all'Ente il pagamento di € 77.536,96 nel termine di 10 giorni dalla notifica;

Ritenuto opportuno proporre nanti il giudice competente istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di cui al punto precedente, in attesa che si pronunci la Suprema Corte di Cassazione;

Considerato che con la Deliberazione n. 19 del 27.5.2020 il Consiglio di Amministrazione, disponendo di proporre ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza in argomento, consente anche lo svolgimento delle attività difensive ad essa collegate, tra cui la proposizione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza stessa;

Ritenuto opportuno incaricare l'Avv. Giovanni Battista Pinna del foro di Sassari per la proposizione dell'istanza de qua nanti il giudice competente;

Considerato che il preventivo di spesa del 5.5.2020 (prot. cons. n. 4371 del 18.5.2020), inviato dall'Avv. Giovanni Battista Pinna e relativo alla difesa dell'Ente nanti la Suprema Corte per la vertenza in argomento, include la spesa per la proposizione dell'istanza di sospensione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito,

## **DETERMINA**

1. d'incaricare, per le ragioni esposte in narrativa, l'Avv. Giovanni Battista Pinna (cod. ben. n. 607), del foro di Sassari, patrocinante nati le Magistrature Superiori, per la proposizione, nanti il giudice competente, dell'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza n. X, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari;

2. di trasmettere la presente deliberazione ai Settori AA.GG. e Rag. per gli adempimenti di propria competenza;

Il Direttore d'Area Amministrativa F.to (Dr. Peppino Oggiano)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione per consecutivi giorni 15 all'albo del Consorzio dal n 8 610, 2020

Il Direttore d'Area Amministrativa F.to (Dr. Peppino Oggiano)

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato Regionale per l'Agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi



CP/X. Incarico legale istanza di sospensione